

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.07.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 23 del mese di Luglio, alle ore 11.30 è stato convocato, giusta nota prot. n. 32709/U del 19.07.2024, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. presso la sede sociale, sita in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35. Il Consiglio di Amministrazione ha avuto inizio alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Contenziosi dipendenti societari;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente.
- Dott.ssa Rosalia Cardinale – Consigliere.

E' collegato in video conferenza l'Avv. Alfredo Vinciguerra – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente
- Dott. Giovan Racalbutto – Sindaco Effettivo.

E' collegato in video conferenza l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale constatato che, come consentito dallo Statuto sociale, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;



- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Assume la presidenza il Dott. Mauro Pantò, il quale dichiara valida la seduta e chiama a svolgere, con il consenso dei presenti, la funzione di segretario la dipendente societaria dell'Ufficio Rappresentanza Rapporti Organi Societari Signora Giovanna Campione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta che nella seduta consiliare del 12.07.2024 non è stato possibile redigere seduta stante il verbale di deliberazione, pertanto si da lettura dello stesso e se ne dichiara la conformità alla volontà del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3) Contenzioso dipendente societario

Il Presidente rappresenta al Consiglio il contenzioso promosso dal _____ contro la S.A.S. S.C.p.A. ed attualmente pendente davanti alla Corte di Cassazione.

Alla luce di quanto sopra, dopo ampia discussione, il CdA all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

visti

- il ricorso al Tribunale di Palermo, sez. lavoro, r.g. 5331/2014, con il quale il _____ ha chiesto al Giudice di “1) ritenere e dichiarare che tra Multiservizi e S.A.S. s.c.p.a era intervenuto in data 01.11.2012 un trasferimento di azienda; 2) ritenere e dichiarare, conseguentemente, previa disapplicazione degli atti di recesso intimati da Multiservizi in

data 23.09.2013 e dei successivi contratti individuali sottoscritti con S.A.S. S.c.p.a. in data 25.09.2013, la continuità dei rapporti di lavoro intrattenuti con Multiservizi S.p.A. con mantenimento del trattamento giuridico ed economico in precedenza goduto; 3) per gli effetti ritenere e dichiarare il diritto di: (...) all'inquadramento nella prima fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005 con condanna della resistente al pagamento della somma di (...) o di quella maggiore o minore determinata nel corso del giudizio, quali differenze retributive maturate dal 30.04.2014 oltre accessori, ed al riconoscimento di giorni 46.67 di ferie non godute [...] Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”;

- la sentenza n. 810/2018 del 16 marzo 2018, con la quale il Tribunale di Palermo, Sez. Lav., ha dichiarato il diritto del (...) all'inquadramento nella prima fascia dirigenziale del CCRL 2002/2005, con condanna della Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. al pagamento della somma di (...) quali differenze retributive maturate dall'1 ottobre 2013 al 30 aprile 2014, oltre accessori di legge, e a conservare il “trattamento economico e normativo già goduto presso Multiservizi (p. 9 della sentenza);
- la sentenza n. 652/2020 della Corte di Appello di Palermo, Sez. Lav., la quale su ricorso della Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. ha rigettato le domande (...);
- il ricorso per cassazione avverso la sentenza appena citata, iscritto al r.g. 32531/2020, proposto dal (...) al quale la Servizi Ausiliari Sicilia ha resistito con controricorso;
- i decreti ingiuntivi n. n. 932/2018 (con cui è stato ingiunto alla Servizi Ausiliari Sicilia di pagare (...) “entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, per le causali di cui al ricorso: 1. (...) ; 2. gli accessori come

MP

R

per legge; 3. € per compenso professionale, € per spese anticipate, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A.)” per le differenze retributive dovute per il periodo da maggio del 2014 fino ad aprile del 2018, in forza del livello di inquadramento riconosciuto nella sentenza sopra citata e n. 330/2019 (con cui è stato ingiunto alla Servizi Ausiliari Sicilia di pagare “per le causali di cui al ricorso: 1. € ; 2. gli accessori come per legge; 3. € per compenso professionale, € per spese anticipate, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I. V.A.”;

- i ricorsi in opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, iscritti ai numeri r.g. n. 9621/2018, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, e r.g. n. 4141/2019, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro;
- i pareri legali resi dai difensori della Servizi Ausilia Sicilia s.c.p.a. in data 21 dicembre 2023 (dell'avv. Claudio Alongi), del 12 aprile 2014 (dell'avv. Claudio Alongi), in data 12 dicembre 2023 (dell'avv. Massimiliano Marinelli) e del 19 aprile 2024, nei quali sono stati valutati i possibili contenuti di una soluzione transattiva della questione, ritenuta dai predetti legali auspicabile alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla sussistenza di un trasferimento di azienda tra la Multiservizi e la Servizi Ausiliari Sicilia, con conseguente diritto dei lavoratori trasferiti alla conservazione delle condizioni di lavoro previste nel contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., e dunque anche dell'inquadramento raggiunto e del trattamento economico maturato (sia fino alla data della sentenza, sia per il periodo ad essa successivo);
- la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. fra molte Cass. sez. lav., 12 aprile 2016, n. 7121), secondo la quale *“in tema di trasferimento di azienda, ai fini dell'accertamento dell'identità dell'entità economica trasferita va preso in*

considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, tra le quali rientrano il tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno delle parti più rilevanti del personale a opera del nuovo imprenditore, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione (fattispecie relativa al subentro di servizi ausiliari Sicilia Scarl a multiservizi Spa nella gestione dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie della Regione siciliana in esecuzione del piano di riordino adottato con l. reg. n. 11 del 2010)";

- le sentenze della Corte di Cassazione (fra molte Cass. sez. lav. 7 dicembre 2015, n. 24803, Cass. sez. lav., 7 dicembre 2015, n. 24804, Cass. sez. lav., 6 aprile 2016, n. 6693), le quali hanno confermato le sentenze favorevoli ai lavoratori, rese dai giudici di primo e di secondo grado, riconoscendo il diritto al passaggio alle dipendenze della Servizi Ausiliari Sicilia di soggetti i quali non erano dipendenti della Multiservizi o della Biosphera al momento della loro messa in liquidazione (e dunque non facevano parte del compendio trasferito), ma che hanno ottenuto il riconoscimento di tale diritto, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità del contratto di somministrazione in forza del quale avevano prestato la loro opera in favore delle predette società

considerato che

- non è revocabile in dubbio che il c. [] a sia stato dipendente della Multiservizi con inquadramento nella prima fascia dirigenziale, e una retribuzione fissa annua, al momento del licenziamento da questa intimato, di € [] (attualizzata ad oggi), così composta: stipendio tabellare € [], retribuzione parte fissa € [] indennità integrativa speciale € [] e retribuzione individuale di anzianità € []

- in caso di soccombenza nel giudizio pendente presso la Corte di Cassazione, recante il numero r.g. 32531/2020, con riconoscimento della sussistenza nel caso in esame di un trasferimento di azienda (già operato in casi analoghi), e dell'appartenenza a esso anche di soggetti inizialmente non trasferiti (già avvenuto per altri lavoratori con le sentenze sopra citate) verrebbe riconosciuto al (), in conseguenza dell'assunzione presso la Servizi Ausiliari Sicilia, il diritto al mantenimento del predetto trattamento, con conseguente pregiudizio patrimoniale per la Servizi Ausiliari Sicilia così determinato al 31/12/2023 dal consulente societario Dott. Alberto Aprile, con i pareri acquisiti al protocollo societario nr. 12710 del 28/3/2024 e 14364 del 09/04/2024:

retribuzione annua fissa di () e oneri, per le differenze retributive tra il trattamento fondamentale già goduto in Multiservizi e quello fondamentale goduto in Sas, quantificati nella misura massima di euro (), oltre ad euro () per perdita di chance;

- nel corso di ripetute interlocuzioni, nel corso dei mesi passati, il () ha manifestato la disponibilità a una soluzione conciliativa, che escluda l'inquadramento nella prima fascia dirigenziale (e dunque preveda la conservazione della seconda fascia attualmente in godimento), riconosca per il futuro una retribuzione annua lorda inferiore a quella alla quale avrebbe diritto in caso di accoglimento del ricorso e per il passato riduca l'importo dovutogli;

delibera

-di proporre al () di conciliare l'intero contenzioso sopra indicato (e dunque sia il giudizio pendente presso la Corte di Cassazione, sia i

MP

R

giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi sopra richiamati) e ogni altra possibile ragione di contenzioso fino ad oggi maturata (compresa la mancata attribuzione del ruolo di Direttore Generale e ogni possibile pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale), alle seguenti condizioni:

1. il lavoratore rinuncia alle domande contenute nell'atto introduttivo del ricorso proposto al Tribunale di Palermo sezione lavoro r.g. 5331/2014, nonché a tutti i diritti vantati con lo stesso ricorso, e dichiara di accettare l'inquadramento come dirigente di seconda fascia del C.c.r.l. per il personale dirigente della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000, con il mantenimento dell'anzianità di servizio dalla data di assunzione in Multiservizi S.p.A. (decorrenza giuridica dal 20/11/2001) e con il riconoscimento dal 01/07/2024 di una retribuzione annua lorda RAL fondamentale a valere su tredici mensilità (retribuzione base dirigenti 2 fascia + RIA) pari ad _____) lordi, di cui € _____ a titolo di retribuzione prevista dal C.c.r.l. per i dirigenti di seconda fascia (stipendio tabellare + retribuzione di posizione di parte fissa) ed € _____ a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità non riassorbibile;
2. il lavoratore rinuncia altresì agli effetti dei decreti ingiuntivi sopra richiamati, e comunque al pagamento delle somme per le quali sono stati rilasciati, con conseguente cessazione della materia del contendere, ed impegno delle parti di abbandonare i giudizi di opposizione in corso, indicati in premessa;
3. il datore di lavoro accetta le superiori rinunce, e come corrispettivo delle stesse, offre al lavoratore – oltre al diritto dello stesso a ritenere le somme da questi già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado –

MP
R

- l'ulteriore importo lordo di _____, a titolo di retribuzione, da sottoporre a tassazione fiscale ordinaria, secondo l'aliquota determinata sulla base dei dati in possesso del datore di lavoro;
4. il lavoratore rinuncia a richiedere il risarcimento del danno per lesione della professionalità, richiesto con le note di cui in premessa, anche sotto il profilo del pregiudizio all'immagine e allo sviluppo delle proprie capacità professionali (compresa la mancata attribuzione, conseguente al mancato riconoscimento della prima fascia dirigenziale, dell'incarico di Direttore Generale) e qualificabile come danno emergente, non sottoposto a tassazione (cfr. Cass. sez. trib., 5 maggio 2022, n. 14329, secondo la quale *“in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di "chance" di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del "quantum debeatur", si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto”*);
5. la Sas offre, come corrispettivo della rinuncia di cui al punto precedente, la somma di _____, non sottoposta a tassazione, in quanto *“il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione,*

MP
R

- tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi” (cfr. Cass. sez. lav., 3 febbraio 2021, n. 2472);*
6. il lavoratore rinuncia a richiedere il risarcimento del danno alla salute, biologico, morale e alla vita di relazione, discendente dal dedotto danno da dequalificazione, e qualificabile come danno emergente, non soggetto a tassazione (cfr. Cass. sez. trib. 27 marzo 2023, n. 8615, secondo la quale *“in tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione (...)*”).
 7. la Sas offre, come corrispettivo della rinuncia di cui al punto precedente, la somma di € 1.000.000,00 (un milione), non sottoposta a tassazione fiscale, per le ragioni esposte al punto 5;
 8. le superiori somme, da corrispondere tramite bonifici bancari sul conto corrente noto alla Sas, verranno corrisposte in 5 rate di pari importo secondo le seguenti scadenze: la prima con la busta paga del mese di luglio 2024 e le restanti 4 rate con le buste paga dei mesi di luglio 2025, luglio 2026, luglio 2027 e luglio 2028;
 9. il trattamento economico annuale fondamentale del lavoratore a valere per tredici mensilità viene individuato, conformemente al C.c.r.l. richiamato, nella misura di € 1.000.000,00 (un milione).

MP

R

come stipendio tabellare, e di
come retribuzione di posizione di
parte fissa, mentre per la retribuzione di posizione di parte variabile si fa
riferimento a quanto previsto dall'art. 69 del C.c.r.l., oltre a
a titolo di Retribuzione
Individuale di anzianità non riassorbibile;

10. le parti concordano altresì per un patto di stabilità che prevede che il rapporto di lavoro del , almeno fino al mese di luglio del 2028, potrà essere risolto dalla società solo per giusta causa. Qualora, poi, anteriormente al mese di luglio 2028, l'attuale intercorrente rapporto di lavoro, nei termini giuridici ed economici di cui alla presente conciliazione, dovesse risolversi per qualsiasi causa, tutte le rate di cui ai punti 3, 5 e 7 non ancora corrisposte a quella data saranno erogate contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro;
11. il lavoratore rinuncia al ricorso per cassazione iscritto al r.g. 32531/2020, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;
12. il datore di lavoro aderisce alla superiore rinuncia, anche ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese del relativo giudizio;
13. il datore di lavoro rinuncia agli effetti della sentenza della Corte di Appello di Palermo sez. lavoro n. 652/2020;
14. salvo quanto indicato in precedenza, le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione comunque scaturente, in via diretta o mediata, da quanto oggetto dei giudizi e delle richieste di cui in premessa, quali risarcimento del danno patrimoniale,




biologico e morale, differenze retributive, anche spettanti in forza di un diverso inquadramento contrattuale, o attribuzione di un diverso incarico dirigenziale, o riduzione dell'orario di lavoro, lavoro straordinario e festivo, indennità ferie e festività non godute, aumenti periodici di anzianità, compensi e indennità di qualsiasi genere e quant'altro previsto dalla legge e dal contratto collettivo;

15. i procuratori sottoscrivono per rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, L.P. F., e le spese di lite di tutti i giudizi indicati nella presente conciliazione sono compensate tra le parti, ad eccezione dell'importo di _____ oltre spese generali, iva e cpa, che restano a carico della Servizi Ausiliari Sicilia Scpa e che verranno da quest'ultima corrisposte, entro la fine del mese di luglio 2024, direttamente agli avv.ti Lorenzo Maria Dentici e Luigi Maini Lo Casto, nella misura del 50% cadauno, su espressa autorizzazione del _____; gli avvocati, pertanto, emetteranno fattura intestata al _____ con la dicitura *“pagamento da effettuarsi a carico di SAS s.c.p.a.”*
16. Le parti dispensano momentaneamente il Conciliatore dal deposito del presente verbale presso l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, e pertanto il deposito del presente verbale sarà fatto solo ed esclusivamente qualora una delle parti firmatarie lo richiederà a mezzo pec al Conciliatore per eventuale mancata osservazione delle obbligazioni assunte nel corpo del testo.

Varie ed eventuali.

Nulla su cui deliberare.


La seduta viene tolta alle ore 13.00.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanna Campione



Il Presidente

Dot. Mauro Pano

